

# **COMUNE DI SAN TAMMARO**

**Provincia di Caserta**



## **REGOLAMENTO PER LA VENDITA DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/07/2017

## **INDICE**

<b>CAPO I – PRINCIPI GENERALI</b>	
ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2	BENI ALIENABILI
ART. 3	PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI
<b>CAPO II - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI</b>	
ART. 4	INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO BASE D'ASTA
ART. 5	VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE
ART. 6	PROCEDURE DI ALIENAZIONE
ART. 7	ASTA PUBBLICA
ART. 8	TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA
ART. 9	TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA
ART. 10	ASTE E GARE UFFICIOSE DESERTE
ART. 11	PERMUTE
ART. 12	PAGAMENTO DEL PREZZO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
<b>CAPO III - ALIENAZIONI DI BENI MOBILI</b>	
ART. 13	PRESUPPOSTI PER L'ALIENAZIONE
ART. 14	PROCEDURA DI ALIENAZIONE
<b>CAPO IV – NORME FINALI</b>	
ART. 15	DIVIETO SPECIALE DI COMPRARE
ART. 16	ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina, secondo criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità, l'alienazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune di San Tammaro. Sono altresì disciplinate altre forme di disposizione del patrimonio comunale, quali le permutate.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme del Codice Civile ed ai principi generali stabiliti dall'ordinamento giuridico.

### **ARTICOLO 2 - BENI ALIENABILI**

1. Sono alienabili i seguenti beni di proprietà comunale:
  - a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune;
  - b) i beni del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione al pubblico servizio;
  - c) i beni del demanio comunale per i quali sia intervenuto preventivo ed apposito provvedimento di sdemanializzazione;
  - d) i beni mobili non più necessari alle funzioni istituzionali dell'Ente.
2. Sono altresì alienabili i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
3. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto è preceduta dalle formalità di liberazione del vincolo. Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita. Per l'alienazione degli alloggi classificabili di "Edilizia Residenziale Pubblica" si procederà secondo quanto statuito dalla Legge 24 dicembre 1993 n. 560 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da eventuali Leggi Regionali in materia.

### **ARTICOLO 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI**

1. Il Comune programma le alienazioni che intende effettuare nel corso dell'esercizio finanziario con la delibera di approvazione del Bilancio di previsione triennale e, in particolare, con il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il quale contiene il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari che costituisce allegato al Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008. Nel suddetto Piano sono indicati:
  - i beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare;
  - una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, consistenza, destinazione urbanistica) e l'identificazione catastale;
  - il valore di massima dei singoli beni.
2. Il Piano delle Alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze del Comune inerenti i fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'alienazione di beni immobili non ricompresi nel Piano può essere autorizzata in corso di esercizio con un'autonoma delibera consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l).
4. L'alienazione di beni mobili di valore inferiore a Euro 20.000,00 (ventimila/00), se non prevista in atti di programmazione generale del Comune, può essere autorizzata in corso di esercizio con delibera

della Giunta Comunale. L'alienazione di beni mobili di valore superiore all'anzidetta soglia richiede l'autorizzazione del Consiglio Comunale.

## **CAPO II - ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI**

### **ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO BASE D'ASTA**

1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa, resa da un tecnico comunale o da un tecnico esterno abilitato, con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. Il Settore Tecnico comunale, in casi di particolare complessità, può avvalersi dell'Agenzia delle Entrate.
2. La perizia estimativa deve espressamente specificare:
  - i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
  - la descrizione e lo stato del bene, il grado di appetibilità ed il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisizione, configurato in relazione al territorio nazionale, regionale, locale o particolare, al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione idonea.
3. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, al netto dell'I.V.A. se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte.
4. La valutazione del bene stimato mantiene una validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della perizia di stima. Decorso tale termine il valore suddetto verrà aggiornato, solamente per l'anno successivo, dal competente ufficio comunale in base al 100% dell'incremento dell'indice ISTAT – Italia di variazione del costo della vita dei prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente, salvo che non si siano riscontrati sensibili scostamenti nel mercato immobiliare. In tale ultimo caso, e comunque decorsi due anni, la perizia di stima, ancorché aggiornata come sopra descritto, cesserà di avere valore.
5. Le spese generali, tecniche, di stima e di pubblicità sostenute dall'Ente per poter addivenire alla cessione del bene vengono inserite all'interno delle spese contrattuali e sono a totale carico dell'acquirente.

### **ARTICOLO 5 – VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE**

1. Prima dell'avvio delle procedure di alienazione si deve provvedere ad accertare se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione risultanti da specifiche disposizioni di Legge. Tale circostanza deve risultare nell'avviso di gara ed essere portata a conoscenza dei possibili acquirenti.
2. L'esercizio della prelazione è consentito al titolare del diritto alle medesime condizioni della migliore offerta comunque avanzata all'Amministrazione comunale, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione (effettuata dal Responsabile del Servizio competente) della proposta contrattuale contenente ogni informazione utile per l'interessato. Sono fatti salvi diversi termini per l'esercizio del diritto previsti da norme di legge.
3. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni né integrazioni all'offerta.
4. Scaduto il termine perentorio di cui al secondo comma, qualora non pervenga alcuna accettazione da parte degli aventi diritto, decade la prelazione sul bene ed il Responsabile del Servizio procede con gli adempimenti conseguenti.

## **ARTICOLO 6 – PROCEDURE DI ALIENAZIONE**

1. Nella procedura di scelta del contraente sono assicurati criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede mediante:
  - a) asta pubblica;
  - b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
  - c) trattativa privata diretta.
3. La partecipazione alle procedure di alienazione dei beni immobili previste al punto precedente è condizionata alla costituzione di una cauzione provvisoria pari al 10% del valore del bene posto a base di gara, da prestarsi mediante una delle forme di seguito riportate:
  - assegno circolare non trasferibile intestato al Comune;
  - polizza fideiussoria bancaria/assicurativa a favore del Comune, con clausola a prima richiesta e senza eccezioni;
  - altra modalità indicata nel bando.
4. Divenuta esecutiva la determina di aggiudicazione, la cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma precedente è trattenuta quale caparra e a titolo di anticipazione sul prezzo dovuto dallo stesso, mentre la cauzione costituita dagli altri concorrenti viene svincolata.

## **ARTICOLO 7 – ASTA PUBBLICA**

1. La procedura ordinaria di alienazione degli immobili comunali è costituita dall'asta pubblica, salvo quanto disposto ai successivi artt. 8 e 9.
2. L'asta pubblica è preceduta da un bando da pubblicarsi all'Albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente per un periodo non inferiore a 30 giorni. E' inoltre possibile prevedere ulteriori forme di pubblicità ricorrendo agli strumenti ritenuti idonei.
3. Il bando deve contenere le seguenti informazioni minime:
  - a) descrizione del bene e dati catastali;
  - b) ubicazione;
  - c) prezzo a base d'asta;
  - d) condizioni di vendita;
  - e) stato giuridico del bene, con riferimento a diritti di prelazione, servitù attive e passive, ecc.
  - f) tutte le condizioni per la partecipazione all'asta e le modalità per la formulazione ed il recapito delle offerte.
4. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'Albo del Comune.
5. In uno stesso bando si può disporre l'alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e i concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti qualora presentino offerte per più di un lotto.
6. La gara si svolge preferenzialmente con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d'asta. In alternativa, l'aggiudicazione potrà essere effettuata anche attraverso altri sistemi previsti dalla legge.
7. Una Commissione, costituita dal Responsabile del Servizio competente (con funzione di Presidente) e da altri due membri scelti dallo stesso Responsabile (uno dei quali funge anche da segretario), procede in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le offerte, nel tempo e nel luogo stabiliti nel bando di gara; verifica la regolarità e la completezza delle offerte; accerta la sussistenza delle

- condizioni richieste dal bando a pena di esclusione. Delle operazioni di gara viene redatto un verbale.
8. L'aggiudicazione avviene a favore del miglior offerente. Qualora il prezzo più elevato sia offerto da più concorrenti in eguale misura, si procede nella medesima seduta ad una licitazione privata fra gli stessi mediante offerte segrete. Colui che, nei termini e con le modalità stabiliti dal Presidente della Commissione di cui al comma precedente, presenta seduta stante la migliore offerta risulta vincitore. Ove non siano presenti tutti coloro che hanno formulato la migliore offerta, ovvero non vengano presentate offerte migliorative nei termini di cui sopra, l'aggiudicatario viene estratto a sorte.
9. L'aggiudicazione può aversi anche in presenza di un'unica offerta valida, purché non inferiore al prezzo di stima a base d'asta del bene.
10. L'offerta deve essere incondizionata e mantenuta valida per tutto il tempo indicato nel bando di gara. L'offerta è immediatamente vincolante per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti del Comune consegue alla stipula del contratto.
11. Dell'esito della gara viene data informazione mediante affissione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune.
12. Il verbale di gara è oggetto di approvazione mediante determinazione del Responsabile del Servizio competente, con la quale lo stesso provvede altresì all'aggiudicazione definitiva.

#### **ARTICOLO 8 – TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA**

1. Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 9, è possibile procedere mediante trattativa privata preceduta da gara ufficiosa alle alienazioni di immobili di valore non superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00), quando il bene da alienare:
- a) rivesta interesse per pochi soggetti predeterminati o per circoscritte categorie di soggetti in relazione all'ubicazione dell'immobile (ad esempio comproprietari, frontisti, confinanti);
  - b) costituisca bene residuale, di difficile o oneroso utilizzo per l'Amministrazione (ad esempio reliquati stradali, porzioni di terreno residuali di opere pubbliche, modesti appezzamenti di terreno, ecc.).
2. Nelle ipotesi previste al comma 1, l'alienazione del bene avviene a trattativa privata previa valutazione delle offerte acquisite dall'Amministrazione a seguito di Avviso Pubblico di vendita. Il Comune può inviare avviso diretto alle ditte catastali conosciute e rintracciabili di cui si presuppone l'interesse all'acquisto.
3. La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 4, posto a base delle offerte da presentare.
4. L'alienazione del bene è possibile anche in presenza di una sola offerta di valore pari o superiore al prezzo posto a base delle offerte.
5. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento si applica quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 per il bando relativo ad asta pubblica, con riduzione dei tempi di pubblicazione e ricezione delle offerte a 15 giorni.
6. Nel giorno stabilito dall'Avviso di Vendita una Commissione, costituita dal Responsabile del Servizio competente (con funzione di Presidente) e da altri due membri scelti dallo stesso Responsabile (uno dei quali funge anche da segretario), procede all'apertura delle buste contenenti le offerte. L'aggiudicazione avviene a favore del miglior offerente. In caso di parità di offerta, si procederà mediante estrazione a sorte. Delle operazioni viene redatto verbale.
7. Si applicano i commi 9, 10, 11 e 12 del precedente art. 7.

#### **ARTICOLO 9 – TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA**

*Regolamento per la vendita dei beni immobili e mobili di proprietà comunale*  
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27/07/2017

1. Il Responsabile del Servizio competente può procedere mediante una trattativa privata diretta senza gara ufficiosa in presenza delle seguenti ipotesi:
  - a) alienazione in favore di enti e organismi pubblici, nell'ambito di accordi programmatici o condivisione d'intenti;
  - b) alienazione in favore di società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse ovvero per conferimento di capitale;
  - c) alienazione finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che il Comune ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali, ricorrendo i presupposti previsti dal successivo art. 11;
  - d) alienazione finalizzata ad operazioni di permuta legate alla pubblica viabilità;
  - e) alienazione di fondi/aree interclusi o di altri immobili i quali, per ragioni dimostrabili (in relazione a ubicazione, conformazione, scarsa consistenza e modesto valore del bene) rivestano esclusivo interesse per un solo soggetto predeterminato (ad esempio comproprietario, frontista, confinante);
  - f) alienazione rientrante nell'ambito di un accordo di natura transattiva.
2. Nelle ipotesi previste al comma precedente l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente, ad un valore comunque non inferiore rispetto a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 4. L'offerta è immediatamente vincolante per l'acquirente mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione comunale consegue alla stipula del contratto.
3. Trascorsi infruttuosamente 45 giorni dall'inizio delle trattative, il Responsabile del Servizio determina la conclusione della procedura rimettendo all'organo competente dell'Amministrazione Comunale la decisione in merito all'alienazione del bene stesso.

#### **ARTICOLO 10 – ASTE E GARE UFFICIOSE DESERTE**

1. Qualora gli esperimenti d'asta e le gare ufficiose di cui ai precedenti artt. 7 e 8 vadano deserti, il Responsabile provvede a ripubblicare l'avviso secondo forme e modalità indicate nei medesimi articoli. Nel caso in cui anche tale esperimento vada deserto, il Responsabile del Servizio è autorizzato ad indire una nuova procedura con le modalità di cui agli artt. 7 e 8, per un importo ribassato del 10% rispetto alla base d'asta di cui al precedente art. 4. Il ribasso del 10% è consentito solo una volta.
2. Qualora le procedure con la base d'asta ribassata secondo quanto previsto dall'ultima parte del comma precedente non abbiano esito positivo, il Responsabile del Servizio determina la chiusura della procedura stessa.

#### **ARTICOLO 11 – PERMUTE**

1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta di beni immobili patrimoniali disponibili a trattativa privata, sia con Enti e altre Pubbliche Amministrazioni che con privati.
2. Si applicano anche alle ipotesi di permuta i commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del presente regolamento. La relativa delibera del Consiglio Comunale deve evidenziare i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta di disporre del bene e, in particolare, il carattere recessivo del bene del Comune destinato ad essere permutato e l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del bene di proprietà altrui.
3. La permuta dei beni immobili può prevedere un conguaglio in denaro. In ogni caso, la cessione dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 12 – PAGAMENTO DEL PREZZO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. La cauzione versata dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta ai sensi dell'art. 6 comma 3 viene trattenuta quale caparra e a titolo di anticipazione sul prezzo dovuto dallo stesso.
2. L'aggiudicatario, a prescindere dalle modalità di aggiudicazione previste nel vigente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione deve versare il prezzo di vendita, ovvero la differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il deposito cauzionale corrisposto a titolo di caparra per l'ammissione alla gara, pena la perdita della cauzione.
3. La vendita è perfezionata con il contratto, con le forme e modalità previste dal Codice Civile.
4. Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi (anche fiscali) e di diritti reali anche parziali a favore di terzi.
5. Salvo diverso accordo, la parte acquirente è immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili e onerosi dalla data di stipulazione del contratto di vendita. La vendita è, di norma e salvo diversa previsione, stipulata a corpo, nello stato di fatto in cui si trova il bene, con le relative accessioni e pertinenze.
6. Il contratto è rogato da Notaio scelto dalla controparte oppure dal Segretario comunale ai sensi della lettera c) comma 4 dell'art. 97 del decreto legislativo 267/2000.
7. Le spese di rogito e sue consequenziali, comprese eventuali spese tecniche per redazione di tipi di frazionamento, redazioni di planimetrie ed altri adempimenti catastali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché tutte le imposte e tasse sono a carico dell'aggiudicatario.
8. Il contratto è stipulato nel termine di 60 giorni dall'intervenuta aggiudicazione previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto.

## **CAPO III - ALIENAZIONI DI BENI MOBILI**

### **ARTICOLO 13 – PRESUPPOSTI PER L'ALIENAZIONE**

1. I beni mobili del Comune possono essere alienati quando, pur avendo ancora un valore di mercato, risultino non più necessari e/o utili e/o adeguati al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente ovvero alla funzione cui erano destinati.
2. Per l'alienazione di beni mobili l'Amministrazione può valutare la possibilità di vendite complessive o per rilevanti raggruppamenti, al fine di massimizzare le opportunità di riscontro economico derivanti dalla vendita.

### **ARTICOLO 14 – PROCEDURA DI ALIENAZIONE**

1. Il Responsabile del Servizio a cui il bene è assegnato, allorché quest'ultimo presenti i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo precedente, con propria determinazione accerta lo stato di fatto, stabilisce con adeguata motivazione il valore residuo del cespite e provvede all'alienazione come segue:
  - a) per i beni mobili il cui valore singolo (o complessivo nei casi di vendita contemplati al comma 2 dell'art. 13) sia pari o superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00), secondo la procedura dell'asta pubblica, con le modalità previste per i beni immobili all'art. 7, in quanto applicabile;

*Regolamento per la vendita dei beni immobili e mobili di proprietà comunale*  
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27/07/2017

- b) per i beni mobili il cui valore singolo (o complessivo nei casi di vendita contemplati al comma 2 dell'art. 13) sia inferiore ad € 20.000,00 (ventimila/00), secondo la procedura della trattativa privata preceduta da gara ufficiosa, con le modalità previste per i beni immobili all'art. 8, in quanto applicabile.
2. Il valore base di vendita del bene mobile è determinato con apposita relazione resa dal Responsabile del Servizio a cui il bene è assegnato ovvero da un tecnico comunale con riferimento ai valori correnti di mercato per beni con caratteristiche analoghe.
3. L'alienazione dei beni mobili registrati è realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo alla formalizzazione del passaggio di proprietà.
4. Si può procedere mediante trattativa privata diretta senza gara ufficiosa nei seguenti casi:
- a) in presenza di norme di legge che vincolano l'alienazione a un determinato soggetto;
  - b) quando la dismissione del bene sia dovuta a ragioni di urgenza e/o pericolo;
  - c) per i beni di valore inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00), quando la vendita avvenga in favore di Enti pubblici, scuole o soggetti di diritto pubblico per conseguire finalità di interesse collettivo.
5. Dalle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del Responsabile del Servizio, il quale provvederà altresì all'aggiudicazione definitiva mediante propria determinazione.
6. In caso di esito favorevole della procedura di alienazione la consegna dei beni è disposta dal Responsabile del Servizio competente dopo la presentazione della ricevuta di pagamento.
7. Per l'alienazione dei beni mobili inservibili ovvero dichiarati fuori uso con determinazione adottata dal Responsabile del Servizio a cui il bene è assegnato si procede ai sensi dei commi che precedono.
8. Relativamente ai beni previsti dal comma precedente, se il valore degli stessi è di importo inferiore ad € 250,00, è possibile procedere alla loro cessione gratuita ad Associazioni culturali e sportive, Enti di beneficenza, Onlus e scuole, tenendo conto dei seguenti parametri: eventuali contributi assegnati dall'Amministrazione Comunale; precedenti cessioni gratuite effettuate e/o ricevute dall'Ente; valori e scopi dell'Associazione. L'assegnazione gratuita del bene al soggetto beneficiario viene effettuata, previo avviso pubblico rivolto ai soggetti anzidetti, con deliberazione di Giunta Comunale. Ogni possibile onere di trasporto e/o ripristino di parti del bene è a carico del cessionario.
9. A seguito dell'alienazione i beni vengono cancellati dall'inventario comunale.

## **CAPO IV – NORME FINALI**

### **ARTICOLO 15 - DIVIETO SPECIALE DI COMPRARE**

1. Gli Amministratori non possono acquistare, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, beni mobili e immobili dell'Ente.
2. L'eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo.
3. E' altresì vietata la partecipazione ad ogni forma di alienazione di beni immobili comunali ai dipendenti dell'Ente nonché al coniuge ed ai parenti e affini fino al 2° grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali.

### **ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONI**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme regolamentari con esso incompatibili.